

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 16 del 13 Maggio 2014

### **1. PEC REGISTRO IMPRESE - Non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese**

Per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un **indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile**.

Pertanto, nel caso in cui l'ufficio del Registro delle imprese rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra o di più altre, ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia "proprio", dovrà **avviare la procedura di cancellazione del dato in questione** ai sensi dell'art. 2191 C.C., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC "proprio".

Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:

- a) **nel caso di società**, la specifica sanzione della **sospensione della domanda per tre mesi**, in attesa che sia integrata con l'indirizzo di PEC (art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009);
- b) **nel caso delle imprese individuali**, la specifica sanzione della **sospensione della domanda** fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque **per quarantacinque giorni**; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata (art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).

La procedura da seguire sarà quella indicata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 agosto 2013, Prot. 141955.

E' quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella **Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014**, emanata in risposta ad uno specifico quesito posto da una Camera di Commercio, che aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune imprese relative all'iscrizione del proprio indirizzo PEC – regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa – da parte di un'altra impresa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova lettera-circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Posta Elettronica Certificata (PEC) – Comunicazione al Registro imprese**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=497>

### **2. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEGLI ENTI LOCALI - Deposito del Bilancio presso il Registro delle imprese / REA entro il 30 maggio**

In base alla disposizione dettata dall'art. 1, comma 560, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), **le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali** sono tenute al **deposito del proprio bilancio**, rispettivamente, nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) **entro il 31 maggio 2014**.

Con la **Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014**, sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che al deposito del bilancio d'esercizio da parte dei soggetti in questione.

Le **aziende speciali** sono tenute a depositare nel Registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio, redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL), di cui al D.P.C.M. 10 dicembre 2008, **entro il 31 maggio di ciascun anno**; mentre le **istituzioni** sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio d'esercizio entro la predetta data.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Bilanci delle società, delle Aziende speciali e delle istituzioni ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=173>

### **3. EMETTITORI DI GAS AD EFFETTO SERRA - Comunicazione emissioni entro il 31 maggio**

I gestori degli impianti con emissioni comprese tra 5001 e 25mila tonnellate CO<sub>2</sub> (media 2008-2010) devono trasmettere gli elementi di cui all'articolo 1 della deliberazione del Comitato ETS n. 13/2014 ad un **verificatore accreditato** ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30/2013, per la verifica "fuori sito". Su specifica richiesta del gestore la verifica può essere effettuata presso il sito.

Il verificatore deve risultare accreditato, sul sito web di ACCREDIA, nel settore di accreditamento pertinente all'attività dell'impianto per il quale è richiesta la verifica.

Dopo aver effettuato la verifica fuori sito, il verificatore invia all'impianto, con firma digitale basata su un certificato qualificato, una dichiarazione in cui sono illustrati i risultati dell'attività di verifica.

Per le emissioni relative all'anno 2013, il gestore dell'impianto deve trasmettere - **entro il 31 maggio 2014** - la comunicazione di cui all'articolo 1 della deliberazione 13/2014, unitamente alla dichiarazione di verifica, ad **entrambi** gli indirizzi di posta elettronica:

[ras.comunicazioni-ET@minambiente.it](mailto:ras.comunicazioni-ET@minambiente.it) e

[piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it](mailto:piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it).

Per scaricare il testo della delibera n. 13/2014 e del modello per le comunicazioni di gas ad effetto serra clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28t0xao>

### **4. GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - Dichiarazione F-Gas 2014 - Da presentare entro il 31 maggio - Pronte le istruzioni**

Come stabilito all'art. 16 del D.P.R. n. 43/2012 (emanato in attuazione del Regolamento CE 842/2006), **entro il 31 maggio di ogni anno**, a partire dal 2013, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti **almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra** devono presentare al Ministero dell'Ambiente - tramite l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - una dichiarazione concernente la **quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati** relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che, ai fini della comunicazione della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, sono disponibili sia le **istruzioni per la compilazione** della dichiarazione, che l'**elenco aggiornato delle sostanze** da considerare ai fini della dichiarazione.

La dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 deve essere presentata **entro il 31 maggio 2014** dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

La dichiarazione dovrà essere **trasmessa tramite il formato elettronico**, accessibile dal sito dell'ISPRA – SINAnet (Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale).

Il mancato adempimento di tale obbligo viene punito dal D.Lgs. n. 26/2013 (recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/CE) con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro**.

Per saperne di più e scaricare l'informativa del Ministero dell'Ambiente clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas\\_fluorurati/nota\\_esplicativa\\_dichiarazione\\_fgas2014.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas_fluorurati/nota_esplicativa_dichiarazione_fgas2014.pdf)

Per scaricare il formato della dichiarazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas\\_fluorurati/dichiarazione\\_art16\\_dpr\\_27012012\\_43.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas_fluorurati/dichiarazione_art16_dpr_27012012_43.pdf)

Per accedere al SINAnet e scaricare il testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

## **5. EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - Dal 1° giugno 2014 obbligatorio il libretto di impianto - Pubblicati i modelli da utilizzare**

In attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il **decreto ministeriale 10 febbraio 2014** che ha definito i nuovi **modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici** e per il rapporto di efficienza energetica.

A partire **dal 1° giugno 2014**, gli impianti termici dovranno essere muniti di un "**libretto di impianto per la climatizzazione**" conforme al modello allegato al citato decreto ministeriale.

A partire dalla stessa data, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale **maggiore di 10 kW** e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale **maggiore di 12 kW**, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto 10 febbraio 2014.

La nuova disciplina **non si applica** agli impianti termici alimentati esclusivamente con **fonti rinnovabili** di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

**Al responsabile dell'impianto** è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare **le sole schede** del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce.

Nel caso di **integrazioni dell'impianto** con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto dovrà essere aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.

Nel caso di **dismissione dall'impianto** senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto **per almeno 5 anni** dalla data di dismissione.

Il Libretto potrà essere reso disponibile anche in formato .pdf, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, dovrà essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.

Per gli impianti **esistenti alla data del 1° giugno 2014**, i "**libretti di centrale**" ed i "**libretti di impianto**", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, **dovranno essere allegati al Libretto**.

Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) metterà a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

Per scaricare il testo dei modelli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28pem8x>

Per accedere al sito del Comitato Termotecnico Italiano clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35144#>

## **6. INDAGINE SULLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA - Questionari da consegnare entro il 30 maggio 2014**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con le Camere di Commercio, svolge ogni anno l'indagine sulla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'indagine coinvolge, attraverso la compilazione di un questionario, i seguenti esercizi al dettaglio in sede fissa:

- **grandi magazzini,**
- **supermercati,**
- **ipermercati,**
- **minimercati,**
- **grandi superfici specializzate.**

Le imprese che rientrano tra gli esercizi indicati sopra, dovranno far pervenire il questionario compilato in ogni sua parte **entro il 30 maggio 2014**.

L'indagine sulla Grande Distribuzione Organizzata rientra nel Programma Statistico Nazionale, approvato con il D.P.C.M. 21 marzo 2013, e, pertanto, **comporta l'obbligo di risposta da parte dei destinatari** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

Per maggiori **informazioni e per la modulistica consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio**.

Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Osservatorio nazionale del commercio e consultare le precedenti indagini clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/index.htm>

## **7. CONTRATTI DI SVILUPPO – Erogazione delle agevolazioni a titolo di anticipazione – Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 16267 del 6 maggio 2014**, ha fornito chiarimenti sui contratti di sviluppo in relazione all'erogazione delle agevolazioni a titolo di anticipazione.

Il Ministero ricorda che, con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014**, sono state ridefinite, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, le modalità per la concessione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo.

Tale decreto ha sostituito la normativa precedente contenuta nel decreto interministeriale 24 settembre 2010, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 e nella circolare 16 giugno 2011, n. 21364, successivamente modificata dalla circolare 29 marzo 2013, n. 11345.

In particolare, per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni il decreto 14 febbraio 2014 definisce le **modalità procedurali per le richieste di erogazione**, prevedendo la possibilità che l'erogazione della prima quota sia disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La predetta disposizione – fa rilevare il Ministero - non introduce novità sostanziali rispetto alla disciplina previgente. Pertanto, Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.) continuerà ad applicare le procedure già in precedenza utilizzate per l'erogazione delle agevolazioni in anticipazione.

Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-anticipazione-cds-050514-DEF.pdf>

Per accedere al sito Invitalia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.invitalia.it/site/ita/home.html>

## **8. FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI – Nuova direttiva europea**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 133/1 del 6 maggio 2014, la **DIRETTIVA 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014** relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

La «**fattura elettronica**» è una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica.

La presente direttiva **si applica** alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.

La presente direttiva **non si applica** alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.

La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:

- sia tecnologicamente neutrale,
- sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica,
- tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità,
- sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE,
- consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi,
- tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali,
- sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese.

Gli Stati membri dovranno adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 27 novembre 2018**.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_133\\_R\\_0001&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_133_R_0001&from=IT)

## **9. PRODOTTI FITOSANITARI – Immissione sul mercato ed etichettatura – Sanzioni per chi non rispetta le norme europee**

Anche l'Italia ha ora la sua disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulle prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014, il **Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69**, recante *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”*.

Ai fini del presente decreto il termine **«prodotto fitosanitario»** si riferisce al prodotto destinato all'impiego in ambito agricolo, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, o coadiuvanti.

Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 21 maggio 2014, detta la **disciplina nazionale sanzionatoria** per le violazioni del regolamento 1107/2009/CE (immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) e del regolamento 547/2011/CE (etichettatura dei prodotti fitosanitari).

A tal fine, i 18 articoli del provvedimento prevedono una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, variabili **da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 150.000,00 euro**, che dovranno essere irrogate dalle autorità regionali competenti e dal Ministero della Salute.

Il provvedimento, come stabilito al comma 2 dell'art. 1, **“si applica anche alle sostanze attive**, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti”

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo sarà **aggiornata ogni due anni**, con applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28wbj57>

## **10. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA - La comunicazione non è più preventiva - Per le imprese individuali va fatta entro 30 giorni dall'evento**

Il soggetto che intende cessare l'attività di vendita **non è più tenuto a darne comunicazione preventiva** e, in riferimento alla tempistica, è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Lo ha chiarito nuovamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Risoluzione n. 72134 del 29 aprile 2014**, emanata in risposta ad un Comune che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità o meno di formulare, attraverso una SCIA, la comunicazione della cessazione dell'attività commerciale.

In merito all'utilizzo della SCIA, il Ministero, modificando la posizione assunta con una precedente risoluzione del 2010, nella quale si sosteneva che la cessazione dell'attività doveva essere comunicata con una SCIA, ritiene che, dopo le numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012, sia più logico e coerente utilizzare l'istituto della "comunicazione".

Per il resto, il Ministero non ha fatto altro che ribadire quanto già espresso con la **Risoluzione del 19 marzo 2014 n. 45718**.

Si ricorda che, il termine previsto per l'inoltro della comunicazione al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio, nel caso di **impresa individuale**, secondo quanto disposto dall'art. 2196 del Codice Civile, è di **trenta giorni**.

Termine questo che non viene espressamente previsto per le **società di capitali** (art. 2495 C.C.) e per le **società di persone** (art. 2312 C.C.), per le quali rimane tuttavia l'obbligo di procedere alla cancellazione.

[Per scaricare il testo della nuova risoluzione ministeriale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/72134.pdf>

## **11. POS PER I PROFESSIONISTI - Il TAR respinge il ricorso degli Architetti - Confermato l'obbligo dal prossimo 30 giugno**

Non viola alcun parametro di legittimità né evidenza eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro.

E' confermato, pertanto, l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 gennaio 2014.

Il TAR del Lazio, con l'**Ordinanza n. 1932, depositata il 30 aprile 2014**, ha così respinto l'istanza cautelare richiesta dal Consiglio nazionale degli Architetti, con l'intervento del Consiglio nazionale degli Ingegneri, che riteneva la norma introdotta dal legislatore "inutile e costosa" stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare POS costosi da installare e utilizzare.

Per i giudici del TAR il decreto sul POS (*Point of sale*) non è illegittimo "né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso del potere".

Ricordiamo che il **Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014**, emanato in attuazione dell'art. 15, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto:

- l'**obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito** da parte delle imprese e dei professionisti, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali;
- un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (**obbligo immediato** per imprese e professionisti il cui fatturato, nell'anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; **obbligo differito al 30 giugno 2014** per tutti gli altri operatori);
- l'importo minimo dei pagamenti (30 euro) ai quali si applica la nuova disposizione di legge.

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza del TAR clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.casaportale.com/public/uploads/15314-pdf1.pdf>

## **12. FEDRA PLUS - Disponibile una nuova versione**

Dal 6 maggio 2014 è disponibile la **nuova versione 06.70.22 di FedraPlus**.

Le principali novità introdotte dalla nuova versione sono:

- ulteriori adeguamenti alle specifiche tecniche ministeriali Fedra 6.7 per imprese start-up/incubatori;
- introdotti nuovi riquadri nei moduli S1 e S2 per imprese Start-up innovative ed Incubatori certificati;

- completamento controlli sul codice fiscale, obbligatorio per tutte le persone fisiche;
- introdotto con nuovo campo nel modulo B per codice atto 722 situazione patrimoniale soggetti diversi;
- eliminato il codice documento C17;
- aggiornato l'help con le nuove istruzioni ministeriali di compilazione;
- aggiornate tabelle di codifica.

Per l'elenco completo delle novità introdotte dalla nuova versione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/novita\\_introdotte\\_6\\_70\\_22.pdf](https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/novita_introdotte_6_70_22.pdf)

Per scaricare la nuova versione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/FedraPlus\\_99newdownloadsft\\_fd\\_6.htm](https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedraplus6/FedraPlus_99newdownloadsft_fd_6.htm)

### **13. PROCESSO TELEMATICO – Pubblicate le nuove regole tecniche**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, il **Provvedimento 16 aprile 2014** a firma del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, con il quale sono state stabilite le nuove specifiche tecniche da adottare nel processo civile e penale.

Le nuove specifiche tecniche, previste dall'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, sostituiscono, dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento), quelle emanate il 18 luglio 2011.

Le principali novità introdotte riguardano:

- le **nuove modalità di autenticazione**: prevista l' "**autenticazione a due fattori**", metodo che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota (ad esempio un nome utente e una password) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, token o telefono cellulare) (artt. 2 e 6);
- gli **indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni**: la P.A. deve comunicare il proprio indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (art. 9-bis);
- l'introduzione di una **nuova modalità di firma** denominata PAdES-BES (o PAdES Part 3) oltre a quella già prevista dalle precedenti specifiche tecniche del 2011 (art. 12, n. 2);
- i **formati dei documenti informatici allegati consentiti** (art. 13);
- le **comunicazioni e le notificazioni per via telematica**: il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di PEC del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario (art. 17);
- le **notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati**: viene precisato che l'atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico formato consentito, il formato PDF (art. 19-bis);
- i **requisiti di sicurezza**: può essere consentito l'accesso a soggetti delegati, purché il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega, sottoscritto con firma digitale (art. 24, n. 10).

Per scaricare il testo del Provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28wi7u4>

### **14. CONSUMATORI - E' nato Consumatori 2.0 - Un nuovo servizio on-line di assistenza ai cittadini**

**E' sulla rete un nuovo sito** ([www.consumatoriduepuntozeropunto.it](http://www.consumatoriduepuntozeropunto.it)) a disposizione dei cittadini. Si tratta di un progetto **finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico** (con i fondi del Decreto 21/03/2013 dai proventi delle multe erogate dall'Autorità Antitrust alle aziende per comportamenti commerciali scorretti) e **realizzato dalle associazioni dei consumatori**: Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Codacons, Confconsumatori e Unione Nazionale Consumatori.

Il progetto si propone di sviluppare un nuovo modo di informare e assistere i cittadini puntando sull'utilizzo di nuove tecnologie (piattaforme informative, App, formazione on line) oltre ai tradizionali canali di comunicazione (sportelli territoriali, incontri con la cittadinanza, guide tematiche, ecc.).

Nell'ambito del progetto sono previste delle azioni comuni, quali, ad esempio, il potenziamento degli sportelli e dei servizi di assistenza a distanza, convegni e seminari di approfondimento e campagne informative.

Contemporaneamente, ogni associazione sarà vicina ai consumatori attraverso una serie di attività specifiche.

Per accedere al sito e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consumatoriduepuntozero.it/>

## **15. TELEFONINI - La tassa di concessione governativa non è abrogata ed è dovuta anche dagli Enti locali - Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**

Agli Enti locali non spetta l'esenzione dalle tasse di concessione governativa, tra cui quella che riguarda l'utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri, in quanto **non è specificamente prevista dal D.P.R. n. 641 del 1972**.

Inoltre, agli stessi Enti locali, **non può essere estesa l'esenzione spettante alle "Amministrazioni dello Stato"**. L'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, infatti, distingue i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di "Amministrazioni Pubbliche", impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione, la quale resta quindi, soggetta ad una specifica scelta legislativa, nel caso non adottata.

Lo hanno chiarito, con una articolata sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la **n. 9560 del 2 maggio 2014**) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (ottobre 2011) che, invece, aveva riconosciuto il diritto di tre comuni (Campodarsego, Piombino e Loreggia) alla restituzione della tassa, prevista dal D.P.R. n. 641/1972, in quanto la norma sarebbe stata implicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale aveva liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni e soppresso le autorizzazioni amministrative precedentemente richieste.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (si veda la Risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012), il fondamento normativo del presupposto impositivo della tassa in questione deve invece rinvenirsi nell'art. 3, comma 2, del DM 13 febbraio 1990, n. 33 ("*Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione*") e nell'art. 3 del D.L. n. 151/1991, convertito nella L. n. 202/1991, che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il "**documento sostitutivo della licenza**" (tale dovendosi intendersi il "contratto di abbonamento" stipulato con il gestore): in altri termini, nel caso dei telefonini cellulari l'abbonamento è il "documento sostitutivo della licenza" che fa sorgere l'obbligazione tributaria.

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9560\\_05\\_14.pdf](http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9560_05_14.pdf)

## **16. Box your Ep - il Parlamento europeo su tablet**

La prima applicazione per tablet del Parlamento europeo è disponibile per **iPad** e dispositivi con sistema operativo **Android**.

In 24 lingue punta a informare sulle attività del Parlamento e sulle prossime elezioni in maniera ludica e interattiva.

L'applicazione raffigura scatole in cui ricevere le informazioni di interesse e consente di giocare rispondendo a quiz e accumulando punti.

Le scatole sono **tematiche**: Europa in generale, movimento, famiglia, lavoro, ambiente, alimentazione, salute, diritti, immigrazione, denaro, lavoro, digitale.

Sono personalizzabili e condivisibili sui social network.

L'Eurobox, poi, consente di seguire le novità per Stato membro o attraverso i social network dei deputati e relative alle elezioni europee.

L'app del Parlamento europeo si scarica liberamente da Apple Store e da Google Play.

Per accedere al sito clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106\\_ART\\_6736,00.html](http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106_ART_6736,00.html)

## **17. SITI WEB CHE VENDONO VIAGGI ON-LINE - Ispezioni e controlli concertati dalla Commissione europea**



Durante un'azione di controllo coordinata dalla **Commissione europea** e svolta dalle autorità nazionali che si occupano della tutela dei consumatori nel 2013 furono controllati **552 siti web** di società che vendono viaggi aerei e sistemazioni in albergo, di operatori e intermediari del settore. Ne emerse che **382** non rispettavano il diritto europeo in tema di tutela dei consumatori.

Dopo una forte azione volta a far rispettare la legislazione vigente, la quota dei siti web controllati e risultati conformi al diritto in materia è salita al **62%**.

Il restante 38% può attendersi di essere oggetto di **ulteriori provvedimenti**, visto che le autorità europee continuano ad operare per garantire che i diritti dei consumatori siano pienamente rispettati.

Le ispezioni concertate di siti web, che sono **coordinate dalla Commissione europea ed eseguite dalle autorità nazionali** ad intervalli regolari, mirano ad individuare le violazioni delle norme a tutela dei consumatori e a far ripristinare il rispetto delle norme.

Alcune pratiche del settore dei viaggi, inoltre, sono ancora sotto esame: si vuole verificare infatti che i consumatori dispongano di tutte le informazioni pertinenti e che possano quindi effettuare scelte informate.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106\\_ART\\_6665,00.html](http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106_ART_6665,00.html)

## **18. ABUSI DI MERCATO - In arrivo un regolamento e una direttiva dall'Unione europea**

Con l'adozione da parte del Consiglio di un regolamento e una direttiva, l'Unione europea adotterà sanzioni penali per tutelare l'integrità del mercato.

Il **Consiglio UE** ha infatti adottato la proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla **manipolazione** del mercato (abusi di mercato) e la sua proposta di direttiva relativa a **sanzioni penali** per gli abusi di mercato.

L'adozione fa seguito alla votazione della sessione plenaria del **Parlamento europeo** del regolamento avvenuta il 10 settembre 2013 e della direttiva, il 4 febbraio di quest'anno.

Dopo che i Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio avranno firmato il regolamento e la direttiva e dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista per giugno, ci sarà un periodo di 24 mesi per l'adozione delle misure di esecuzione relative al regolamento da parte della Commissione e per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale da parte degli Stati membri.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106\\_ART\\_6666,00.html](http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,106_ART_6666,00.html)